



**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C4.3 - INVESTIMENTO 3.3:
"RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO" PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA**

Tra

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, di seguito denominato anche "Direzione PNA" o anche "Amministrazione", con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Antonio Maturani, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero.

e

la Regione Piemonte, con sede in _____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal _____, domiciliato, per il presente Accordo, in _____.

La Regione Lombardia, con sede in _____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal _____, domiciliato, per il presente Accordo, in _____.

La Regione Emilia Romagna, con sede in _____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal _____, domiciliato, per il presente Accordo, in _____.

La Regione Veneto, con sede in _____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal _____, domiciliato, per il presente Accordo, in _____.

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con sede in _____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal _____, domiciliato, per il presente Accordo, in _____, successivamente denominato "AdB Po".

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con sede e domicilio fiscale in _____, Codice Fiscale e partita iva n. _____, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dott. _____, successivamente denominato "AIPo", domiciliata, per il presente Accordo,

VISTI

- la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante l'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all'art. 3 prevede l'individuazione e l'istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
- il D.P.R. 357/1997 che ha recepito, nell'ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);



-
- il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
 - le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);
 - il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
 - il comma 2, dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 riguardante gli “interventi integrati per la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità “
 - Il D.P.C.M. del 28 maggio 2015 che contiene l’“individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le proprietà di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
 - il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”;
 - la Comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo per l'Unione europea (UE) e i suoi cittadini (COM (2019) 640 final) che riformula, su nuove basi, l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente;
 - la Comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380 final);
 - il Programma scientifico UNESCO Man and Biosphere (MAB), lanciato dall'UNESCO nel 1971, e la costituzione, nel 1977, della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, nonché i meccanismi attuativi del Programma tra cui la “Strategia di Siviglia” e il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve, la nuova Strategia MAB 2015-2025 e il Piano d'Azione di Lima 2016-2025;
 - la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
 - la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
 - il Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione dei rischi di alluvioni”;
 - il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che alla Parte terza riporta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque



dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, specificando all’art. 63 compiti e le funzioni dell’Autorità di bacino distrettuale, all’art. 65 il valore, gli obiettivi ed i contenuti del Piano di bacino distrettuale ed introducendo all’art. 117 il Piano di Gestione: articolazione interna del Piano di bacino che, sulla base dei disposti del comma 2-quater, deve contenere “il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all’assetto morfologico dei *corridoi fluviali (...)*”;

- la Direttiva sulla gestione dei sedimenti, adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, come successivamente modificata con deliberazione n. 9 del 22 luglio 2009 del medesimo Comitato Istituzionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n.97 recante “Regolamento *di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n.138;
- il decreto legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n.132, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 – Serie Generale, e, in particolare, l’art. 5 recante “Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle *attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, come richiesto dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241 nonché la Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (COM (2021) 344 final);
- il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche *amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- la legge n. 101 del 1° luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 “recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il testo coordinato del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;



PREMESSO CHE

- **la Direzione Generale PNA** svolge le funzioni e le attività di competenza MiTE, tra l'altro, nei seguenti ambiti: aree protette terrestri e montane e relativi siti della Rete Natura 2000; tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità terrestre e montana e dei servizi eco-sistemici, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità; salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali; attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;
- **le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto**, nell'ambito delle competenze fissate dall'art. 117 della Costituzione, sono tutte interessate, territorialmente, dal corso del "Fiume Po" per la cui programmazione operativa, progettazione e attuazione degli interventi hanno istituito l'Agenzia interregionale del fiume Po;
- **L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdBPo)** è un Ente pubblico non economico istituito con la Legge 221/2015, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, e che il bacino idrografico del fiume Po interessa il territorio delle Regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e si estende anche a porzioni di territorio francese e svizzero. L'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 49/2010 che recepisce la Direttiva 2007/60/CE. Esercita le funzioni di pianificazione e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente, secondo i seguenti obiettivi: difesa idrogeologica e della rete idrografica, tutela della qualità dei corpi idrici, razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e regolamentazione dell'uso del territorio. Gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie attività di pianificazione sono: sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua; moderazione delle piene; disciplina delle attività estrattive idrauliche; difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili; contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi; protezione delle coste; risanamento delle acque superficiali e sotterranee; razionalizzazione degli usi delle risorse idriche superficiali e profonde;
- **L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)**, istituita nel 2003 con leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, costituisce pertanto Ente strumentale delle predette Regioni per la gestione del reticolo idrografico principale del bacino del fiume Po, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale. L'Agenzia provvede in particolare a: realizzare e mantenere opere pubbliche per la difesa idraulica, la sistemazione del corretto assetto morfologico e la valorizzazione del reticolo fluviale principale del bacino del Po; curare la gestione del relativo demanio idrico (beni demaniali e risorse idriche); gestire gli eventi estremi, partecipando alla previsione e al monitoraggio e intervenendo sulle opere di competenza per fronteggiare situazioni di criticità e di rischio; realizzare e gestire le opere atte a consentire e migliorare la navigazione fluviale;



CONSIDERATO CHE

- l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;
- il 2021 è un anno cruciale per la definizione dei prossimi obiettivi mondiali per la conservazione della biodiversità e, tal proposito, fondamentale rilevanza rappresenta, per il MiTE, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) divenuto realtà con la recente approvazione da parte dell'Unione europea, con la destinazione di circa il 37% delle misure specifiche indirizzate alla transizione ecologica;
- il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come l'Italia intende investire e gestire i fondi assegnati nell'ambito del programma Next generation Eu e presenta anche un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese;
- il suddetto Piano si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale e raggruppa i progetti di investimento in 16 componenti e 6 Missioni che rappresentano le aree "tematiche" strutturali di intervento; tra le Missioni spicca la Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica" che discende direttamente dallo European Green Deal e dal doppio obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;
- l'accesso ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all'ambiente;
- la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 (Riportare la natura nella nostra vita) si pone l'obiettivo di redigere un Piano di ripristino della natura per "migliorare lo stato di salute delle zone protette esistenti e nuove e riportare una natura variegata e resiliente in tutti i paesaggi e gli ecosistemi: per far ciò occorre ridurre le pressioni sugli habitat e le specie e assicurare che gli ecosistemi siano sempre usati in modo sostenibile; occorre anche sostenere il risanamento della natura, limitare l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione urbana e contrastare l'inquinamento e le specie esotiche invasive";
- al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 (Riportare la natura nella nostra vita) prevede di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25.000 km di fiumi entro il 2030, eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali;
- l'azione di rinaturazione (restoration) è ritenuta fondamentale nelle politiche di gestione e tutela del territorio soprattutto per recuperare le funzioni ecologiche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici;



-
- nel PNRR, la Missione 2 intitolata “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”, consiste di 4 Componenti tra cui la C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” per la sicurezza del territorio, intesa come la mitigazione dei rischi idrogeologici, con interventi di prevenzione, di ripristino e salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, oltretutto di forestazione urbana, azioni intese per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici e per proteggere la natura e le biodiversità;
 - nella Missione 2 Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” e, in essa, l’Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po” che, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie, prevede di intervenire su un’area caratterizzata da pressioni antropiche che hanno inciso negativamente su alcuni degli habitat presenti ed hanno aumentato il rischio idrogeologico. La misura mira in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, attraverso interventi di riqualificazione consistenti nella riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, nella riduzione dell’artificialità dell’alveo con particolare riferimento all’adeguamento dei “pennelli di navigazione”, nella riforestazione diffusa naturalistica e nel contenimento di specie vegetali alloctone invasive;
 - il progetto “Rinaturazione dell’area del Po” è finalizzato alla riqualificazione fluviale, al ripristino dei servizi ecosistemici, alla regolazione del ciclo idrologico, all’attenuazione dei picchi di piena e alla riduzione delle sollecitazioni idrodinamiche in corrispondenza degli argini maestri in frodo, perseguendo obiettivi di riqualificazione dell’ecosistema fluviale integrati con la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico quali: il miglioramento del potere auto-depurativo della risorsa idrica; il miglioramento della capacità di ricarica della falda; la protezione dall’erosione; la riqualificazione ambientale; il consolidamento del corridoio ecologico; la tutela della biodiversità; l’assorbimento di carbonio; l’incremento delle attività produttive, anche attraverso la messa in disponibilità di materiali inerti che dovranno in parte essere movimentati in alveo per riequilibrare il bilancio del trasporto solido e mitigare l’incisione delle quote di fondo;
 - il progetto “Rinaturazione dell’area del Po” è, in sintesi, un progetto di riqualificazione fluviale articolato in una serie di “interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità (...)”, di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e in attuazione delle misure programmate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e dal Piano di Gestione delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del distretto idrografico del fiume Po;
 - nella scheda progetto del PNRR per la Missione 2, Componente 4, Linea di intervento 3, Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”, presentata dal MiTE su proposta dell’Associazione WWF Italia Onlus e dell’Associazione Nazionale Estrattori e Produttori Lapidei ed Affini (ANEPLA), con il patrocinio di AdB Po e di AIPo è stato espressamente previsto:
 - la rinaturazione di 37 aree comprese nel tratto medio padano tra Pieve del Cairo Suardi (PV) e Ficarolo (RO), interessanti numerosi Siti Natura 2000, la Riserva MAB UNESCO “Po Grande” e 7 (sette) aree nel Delta del Po;



- che l'AdB Po “*coordinerà l’attuazione del progetto e promuoverà l’istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolgerà Regioni, AIPo ed enti competenti nelle diverse fasi di attuazione, le istituzioni scientifiche, gli attori non istituzionali, come WWF e ANEPLA ed altri stakeholders territoriali*”;
 - che l'AIPo predisporrà i progetti e procederà ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie (VINCA, VIA, ecc...) secondo la normativa vigente per le successive e conseguenti procedure di affidamento dei lavori;
- come specificato nel Dossier XVIII Legislatura, “*Schede di lettura. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”, di cui alla Documentazione di finanza pubblica n. 28/1, la prima milestone prevede, a marzo 2022, la predisposizione da parte di AdB Po, in collaborazione con le Regioni e i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, di un Programma d'azione, anche al fine di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro il terzo trimestre del 2023.
-

RILEVATO CHE

- al fine di tutelare i significativi ambiti di biodiversità del Fiume, riconosciuti dalla presenza di numerose aree di “Rete Natura 2000”, e in coerenza con la Strategia europea per la Biodiversità entro il 2030, il progetto deve contribuire al consolidamento del corridoio ecologico-fluviale e al miglioramento dello stato di conservazione di specie ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area di progetto;
- al fine di rispondere alle esigenze di riequilibrio morfologico che interessano l'asta del fiume Po, tali interventi devono essere coerenti con la Direttiva per la gestione dei sedimenti già sopra richiamata e, più nello specifico, con il “Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po”(PGSPo), approvato in attuazione alla Direttiva stessa, con le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20 del 5 aprile 2006, per quanto attiene lo stralcio “intermedio”, n. 1 e n. 3 del 18 marzo 2008, per quanto riguarda rispettivamente lo stralcio “di valle” e lo stralcio “di monte”. Ai sensi delle Deliberazioni menzionate, il Programma Generale è attuato con Programmi operativi di intervento predisposti dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza ed in forma congiunta laddove necessario, sui quali la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino esprime parere di compatibilità con il Programma Generale;
- in data 17 ottobre 2019 è stata sottoscritta fra Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) la “Convenzione per il coordinamento e l'attuazione delle attività di progettazione, affidamento sviluppo delle attività per l'aggiornamento dei quadri conoscitivi relativi all'asta del fiume Po e per l'attuazione in via sperimentale di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica nel tratto arginato del fiume Po”;
- l'Accordo previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta lo strumento idoneo, a normativa vigente, per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti, come sopra rappresentato
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:



ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2
(Oggetto)

1. Il presente Accordo è redatto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e disciplina i rapporti tra le Parti ed il relativo contributo per l'attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3: *“Rinaturazione dell'area del Po”*, nel rispetto delle Milestones e dei Target approvati dalla Commissione europea nell'ambito del PNRR.

ART. 3
(Finalità e obiettivi generali)

1. Il presente Accordo si pone la finalità di definire la governance ed attivare le collaborazioni necessarie per la realizzazione del progetto *“Rinaturazione dell'area del Po”* che prevede, lungo l'asta fluviale, un insieme di interventi integrati al fine di riqualificare l'ecosistema fluviale, ridurre il rischio idraulico e idrogeologico, migliorare lo stato ecologico e tutelare gli ecosistemi e la biodiversità, quale obiettivo di interesse comune.

ART. 4
(Ambito territoriale d'intervento)

1. Il progetto *“Rinaturazione dell'area del Po”*, così come approvato in sede di PNRR, comprende il tratto medio padano tra Pieve del Cairo Suardi (PV) e Ficarolo (RO), interessa numerosi Siti Natura 2000, la Riserva MAB UNESCO *“Po Grande”*, unitamente a 7 (sette) aree nel Delta del Po.
2. Nella fase di definizione del Programma d'azione di cui al successivo art. 5, l'elenco delle aree d'intervento di cui alla scheda progetto del PNRR potrà essere oggetto di verifica e successiva valutazione tese a proporre una loro attualizzazione finalizzata a conseguire la maggiore efficacia possibile degli obiettivi di rinaturazione e riqualificazione fluviale perseguiti, anche estendendo l'ambito territoriale di interventi, sull'intera asta del fiume Po, in coerenza con la misura M2C4.3, Investimento 3.3 *“Rinaturazione del Po”*.

ART. 5
(Programma d'azione e Interventi)

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano, come meglio specificato all'art. 7, a sviluppare congiuntamente il Programma d'azione previsto dal progetto *“Rinaturazione dell'area del Po”*.
2. Il Programma d'azione viene predisposto a partire dall'elenco delle aree e dei relativi interventi riportate nella scheda progetto del PNRR che potrà essere attualizzato, aggiornato e/o integrato in considerazione della necessità di ricercare la maggior sinergia e convergenza possibile tra il progetto *“Rinaturazione dell'area del Po”*, il *“Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po”*, la presenza delle aree di Rete natura 2000, la pianificazione distrettuale vigente e le strategie europee di riferimento per il PNRR, oltre che per tenere conto di alcuni interventi già in corso di attuazione.
3. In considerazione del fatto che il fiume Po rappresenta l'asta fluviale nazionale più importante per biodiversità, a supporto del Programma d'azione, così come della successiva attuazione degli interventi, fino al monitoraggio degli stessi, si prevede la stesura di linee guida di indirizzo redatte in modo integrato dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. b).
4. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 5, gli interventi di rinaturazione da realizzarsi nel tratto del fiume Po, sono riconducibili alle cinque tipologie:
 - a) riqualificazione di lanche e rami abbandonati;



- b) riattivazione e riapertura di lanche, rami abbandonati e apertura di nuovi rami fluviali;
 - c) riduzione dell'artificialità dell'alveo e, in particolare, l'adeguamento dei "pennelli di navigazione";
 - d) riforestazione diffusa naturalistica;
 - e) contenimento di specie vegetali alloctone invasive.
5. Programma d'azione e relativi interventi devono trovare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, in particolare in corrispondenza dell'area del Delta del Po.

ART. 6

(Copertura finanziaria e modalità di erogazione)

1. La copertura finanziaria approvata per gli interventi di cui all'art. 5 è pari a complessivi Euro 357.000.000,00, come precisato dalla Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. (COM (2021) 344 finale).
2. Le risorse finanziarie verranno erogate ai soggetti attuatori nell'arco temporale 2022-2026, sulla base delle attività realizzate e secondo il cronoprogramma definito dal PNRR.
3. I contenuti del comma 2 saranno oggetto di successivi e specifici accordi/convenzioni che regoleranno i rapporti tra MiTE e soggetti attuatori in riferimento alle modalità di erogazione, trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto delle indicazioni comunitarie e nazionali pertinenti al PNRR.

ART. 7

(Impegni delle parti)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di programma, con gli atti conseguenti necessari e nel rispetto degli impegni assunti:
 - a) Il **MiTE, tramite la Direzione PNA**, si impegna a:
 - costituire e coordinare la **Cabina di Regia** di cui all'art. 8;
 - attivare la sottoscrizione degli accordi/convenzioni di cui al precedente art. 6, ai fini di disciplinare le modalità di erogazione delle risorse finanziarie assegnate ai soggetti attuatori;
 - favorire, di concerto con le altre direzioni del MiTE e con gli altri Ministeri, la puntuale definizione dei procedimenti per l'autorizzazione e l'attuazione del progetto, anche ai fini della "*Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po*", prevista nel PNRR tra i target di progetto, in coerenza con il comma 2, lettera b), del presente articolo;
 - coordinare tutte le attività di comunicazione, promuovendo anche le iniziative finalizzate a dare adeguata visibilità agli interventi finanziati dal PNRR.
 -
 - b) **l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po** si impegna a:
 - redigere il Programma d'azione di cui all'art. 5, con il contributo di AIPo e delle Regioni, e a coordinare la successiva attuazione del progetto;
 - promuovere la sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa tra AdB Po, AIPo, Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, WWF Italia e ANEPLA al fine di:
 - i. costituire un **Tavolo di Lavoro**, composto dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del protocollo, per coordinare la redazione del Programma d'azione e la



successiva progettazione degli interventi, nonché per aggiornare periodicamente la Cabina di Regia;

- ii. costituire, anche su proposta dei soggetti sottoscrittori, un **Comitato Scientifico**, composto da specialisti delle Università e degli Istituti di ricerca, esperti nelle tematiche di rinaturazione e di riqualificazione fluviali che ricadono nell'ambito del progetto, anche al fine di definire le linee guida quale indirizzo per le attività del Tavolo di Lavoro, per la redazione del Programma d'azione, la progettazione, la realizzazione degli interventi e del relativo monitoraggio;

c) **l'Agenzia Interregionale per il fiume Po** si impegna a:

- contribuire alla redazione del Programma d'azione di cui all'art. 5, acquisendo ed aggiornando le informazioni necessarie alla pianificazione finanziaria di cui all'art. 6 e supportando l'integrazione ed il dettaglio del quadro conoscitivo espresso dal progetto di cui all'art. 4;
- predisporre i progetti, secondo i criteri individuati dal Tavolo di Lavoro e sentito il Comitato scientifico, di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo;
- acquisire tutte le autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente per le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori;
- eseguire gli interventi di cui all'art. 5;
- progettare e implementare il monitoraggio degli interventi;

d) Le **Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto** si impegnano a:

- contribuire alla redazione del Programma d'azione ed alla predisposizione dei progetti fornendo il proprio apporto in sede di Tavolo di Lavoro di cui alla lettera b) del presente articolo;
- fornire le informazioni necessarie per consentire di mettere a sistema il progetto "*Rinaturazione dell'area del Po*" con altre progettualità che insistono sull'asta fluviale e con gli strumenti di pianificazione che possono coinvolgere l'ecosistema Po;
- assicurare, per le autorizzazioni ed i pareri di competenza, modalità procedurali e tempistiche coerenti con la vigente normativa di riferimento, in coerenza con il comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Il tavolo di lavoro sottopone la proposta di programma d'azione ed i relativi interventi alla verifica di coerenza della Cabina di Regia per l'acquisizione del relativo parere e l'autorità di bacino provvede, all'esito dell'acquisizione del parere, all'approvazione.

3. Nell'attuazione del presente Accordo le parti firmatarie, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano inoltre a:

- o rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo, in linea con i Milestones e i Target definiti nel PNRR e approvati dalla Commissione europea;
- o utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- o rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
- o attivare ed utilizzare, pienamente e in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
- o condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.



ART. 8**(Cabina di regia)**

1. Il coordinamento e la verifica delle attività di cui al di cui all'art. 6 del presente Accordo sono assicurati da un'apposita Cabina di regia costituita da: due rappresentanti della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA), un rappresentante della Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA), un rappresentante del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, per il Ministero della transizione ecologica, un rappresentante della Segreteria tecnica del Ministro della transizione ecologica, i Presidenti delle Regioni firmatarie il presente Accordo (o Assessori delegati), il Segretario Generale di AdBPo, il Direttore di AIPo.
2. Alla Cabina di regia spetta il compito di:
 - a. verificare la coerenza del programma d'azione proposto e dei relativi interventi con gli obiettivi del progetto "Rinaturazione del Po" quale presentato nel PNRR e approvato dalla Commissione europea, nonché con il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po", la presenza delle aree di Rete natura 2000, la pianificazione distrettuale vigente e le strategie europee di riferimento per il PNRR.
 - b. garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione, nel pieno rispetto delle tempistiche definite dalle milestones e target di progetto;
 - c. assicurare la ricognizione sull'attuazione degli interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticità che potrebbero comportare l'attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;

ART. 9**(Monitoraggio degli interventi)**

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità previste dalla Linea di intervento e dall'Investimento 3.3, come attualizzato dal Programma d'azione di cui all'art. 5, il Tavolo di Lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede a definire e a proporre alla condivisione della Cabina di Regia un piano di monitoraggio periodico degli interventi e dello stato di avanzamento delle attività e a comunicarne costantemente gli esiti alla stessa Cabina di regia, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali pertinenti al PNRR.

ART. 10**(Trattamento dei dati)**

1. Con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione della presente convenzione, le Parti si impegnano ad osservare i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.



ART. 11**(Spese ed oneri fiscali)**

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del D.P.R. n° 642/72

Art. 12**(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia diretta o indiretta dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia raggiunta tale definizione stragiudiziale, la relativa controversia sarà di competenza territoriale del Foro di Roma.

ART. 13**(Norme applicabili)**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili.

ART. 14**(Durata)**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento delle opere, nel rispetto delle Milestones e dei Target definiti e approvati dalla Commissione europea.

Il presente atto è *sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*

Roma,

Per il Ministero della transizione ecologica (MiTE) - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico,
il Direttore Generale

Per l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdB Po),

Per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo),

Per la Regione Piemonte

Per la Regione Lombardia.....

Per la Regione Emilia Romagna.....

Per la Regione Veneto

